

DELIBERA N. 58/25/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito il “Regolamento”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS, del 18 dicembre 2024;

RAVVISATA l’opportunità di modificare le lettere a) e b) al comma 5 dell’articolo 9 del Regolamento, precisando, nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che il Vice Segretario generale può svolgere, su mandato del Segretario generale, le attività ivi indicate;

RAVVISATA, altresì, l’opportunità, al precipuo fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che compete al Segretario generale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, di modificare il successivo comma 5, lett. c), prevedendo che il Vice Segretario generale può assumere deleghe specifiche nonché la responsabilità del funzionamento di unità organizzative presso il Segretariato generale e/o il coordinamento di due o più Direzioni o Servizi, su proposta al Consiglio da parte del Segretario generale in virtù della sua complessiva conoscenza delle concrete esigenze della struttura;

RAVVISATA, inoltre, l’opportunità di procedere a una conseguente revisione, volta a riequilibrare le competenze, della modalità di conferimento dell’incarico di Vice Segretario generale, prevedendo al comma 6 del medesimo articolo 9, che lo stesso è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale;



RAVVISATA, ancora, l'opportunità di indicare, sempre nell'ambito del predetto comma 6, che la durata dell'incarico di Vice Segretario generale non può essere superiore a quella dell'incarico del Segretario generale, così da garantire un allineamento temporale nello svolgimento dei relativi incarichi, nonché di precisare che l'incarico di Vice Segretario generale non dà luogo alla corresponsione di indennità aggiuntiva;

RAVVISATA, inoltre, l'esigenza, in un'ottica di un'ulteriore razionalizzazione, all'esito di una prima fase di attuazione della nuova organizzazione degli Uffici, di garantire un rafforzamento, in termini di funzionalità ed efficienza, delle attività di verifica connesse sia all'espletamento delle funzioni delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni (di seguito anche "Co.re.com."), tenuto tra l'altro conto dell'aumento delle materie delegate, sia al coordinamento delle attività ispettive da svolgersi, ove necessario, in collaborazione con i Nuclei della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni;

RITENUTO, a tal fine, di procedere a una revisione delle disposizioni regolamentari concernenti le competenze in parola attribuite al Segretariato generale, con riferimento anche alla struttura facente capo allo stesso;

RITENUTO, pertanto, di modificare il Regolamento, prevedendo un'unità organizzativa di primo livello, specificamente dedicata allo svolgimento delle predette attività, così incrementandone il livello di efficienza e assicurandone in tal modo una maggiore efficacia;

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio nelle riunioni del 5 e 18 febbraio 2025;

VISTA l'informativa resa alle organizzazioni sindacali;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità)

1. Al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'allegato A alla delibera n. 223/12/CONS, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:



- a. al Titolo II, dopo l'“Art. 22 – Servizio sistemi informativi e digitalizzazione” è inserito l'“Art. 22-bis- Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo”;
- b. all'articolo 9, comma 2, le lett. p) e q) sono soppresse e l'ordine alfabetico è aggiornato come segue:
 - “p) supporta la Commissione di garanzia e controllo e il Comitato etico.”;
- c. all'articolo 9, comma 5, lett. a), la parola “verifica” è sostituita dalle seguenti: “può verificare, su mandato del Segretario generale.”;
- d. all'articolo 9, comma 5, lett. b), le parole “a supporto” sono sostituite dalle seguenti: “su mandato”;
- e. all'articolo 9, comma 5, lett. c), le parole “su indicazione del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta del Segretario generale al Consiglio”;
- f. all'articolo 9, comma 6, le parole “su proposta del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale”;
- g. all'articolo 9, comma 6, le parole “a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “alla durata dell'incarico del Segretario generale.” e le parole “ed è rinnovabile.” sono soppresse;
- h. all'articolo 9, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola “L'incarico” sono aggiunte le seguenti: “non comporta la corresponsione di alcuna indennità ed”;
- i. all'articolo 13, comma 4, dopo la lett. e) è aggiunta la seguente: “f) Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo.”;
- l. dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

“Art. 22-bis

(Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo)

- 1. *Al Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo sono attribuite le seguenti competenze:*
 - a) *cura dei rapporti con i Co.re.com., con i competenti uffici amministrativi delle Regioni e delle Province autonome nonché con le Conferenze firmatarie dell'Accordo quadro per il conferimento delle funzioni delegate ai Co.re.com.;*
 - b) *svolgimento di tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto da parte dei Comitati regionali delle comunicazioni dell'Accordo quadro e delle connesse*



Convenzioni con i Co.re.com., al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate;

- c) coordinamento delle attività ispettive proposte dalle Direzioni e dai Servizi;*
- d) cura dei rapporti, anche in raccordo, ove del caso, con le singole Direzioni e i singoli Servizi, di volta in volta competenti, con i Nuclei della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni”.*

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Il testo coordinato del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1, è riportato nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

Allegato A
alla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

INDICE

Art. 1 - Definizioni

**TITOLO I
L'AUTORITÀ**

- Art. 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti
- Art. 3 - Il Presidente
- Art. 3-bis- Modalità di composizione delle Commissioni
- Art. 4 - Organizzazione interna
- Art. 5 - Funzioni del Gabinetto del Presidente
- Art. 6 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 7 - Uffici dell'Autorità
- Art. 8 - Riunioni dell'Autorità
- Art. 9 - Segretariato generale
- Art. 10 - Deliberazioni dell'Autorità
- Art. 11 - Pubblicazione degli atti dell'Autorità
- Art. 12 - Verbale delle riunioni

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

- Art. 12-bis- Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione
- Art. 13 - Organizzazione generale dell'Autorità
- Art. 14 - Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
- Art. 15 - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali
- Art. 15-bis- Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali
- Art. 16 - Direzione relazioni esterne e istituzionali
- Art. 17 - Direzione tutela dei consumatori
- Art. 18 - Direzione servizi postali
- Art. 19 - Servizio giuridico
- Art. 19-bis- Servizio studi e analisi tecniche
- Art. 20 - Servizio programmazione finanziaria e bilancio



- Art. 21 - Servizio risorse umane e strumentali
- Art. 22 - Servizio sistemi informativi e digitalizzazione
- Art. 22 – *bis*- Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo
- Art. 23 - Prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati Personali
- Art. 23-*bis*- Comitato per la promozione delle attività scientifiche
- Art. 24 - Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
- Art. 25 - Responsabili delle Direzioni e dei Servizi
- Art. 26 - Verifica periodica della struttura dell'Autorità
- Art. 27 - Commissione di garanzia e controllo

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

- Art. 28 - Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio
- Art. 29 - Audizioni
- Art. 30 - Responsabile del procedimento
- Art. 31 - Svolgimento e conclusione del procedimento
- Art. 32 - Informazione all'Autorità
- Art. 33 - Definizione delle procedure

TITOLO IV REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 249/97

- Art. 34 - Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97

TITOLO V RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

- Art. 35 - Relazioni con altre Autorità

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 481/1995" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";
- l'espressione "legge n. 249/1997" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";
- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
- l'espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell'Autorità;
- l'espressione "Organi collegiali dell'Autorità" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;
- l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità;
- l'espressione "Commissioni" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2

(Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti)

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.
2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.
4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.
5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità; nelle sedi istituzionali, comunica le decisioni assunte dagli Organi collegiali ed esprime gli orientamenti emersi nell'ambito dei medesimi; convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne predispone l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni; presenta la relazione annuale al Parlamento, sentito il Consiglio, e cura i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Commissario che abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.
3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.
4. Fatti salvi i poteri delle Commissioni, nelle materie di competenza delle stesse, il Presidente può, su richiesta di uno o più Componenti, consultare il Consiglio su questioni di carattere interdisciplinare o d'indirizzo generale, al fine di acquisirne eventuali orientamenti.

Art. 3-bis **(Modalità di composizione delle Commissioni)**

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede all'assegnazione dei Componenti dell'Autorità ad una delle due Commissioni dell'Autorità.

Art. 4

(Organizzazione interna)

1. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto del Presidente, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria. Il Capo di Gabinetto del Presidente è scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale rispetto alle funzioni di cui all'articolo 5.
2. A ciascun Commissario sono assegnati tre Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.
- 2-bis. Fermo restando il numero massimo complessivo di persone da assegnare alle rispettive Segreterie previsto nei commi 1 e 2, al Presidente e a ciascun Commissario possono essere assegnati, su richiesta, in ragione dell'organizzazione interna del Gabinetto o della Segreteria, un Consigliere o un addetto di segreteria in luogo, rispettivamente, di un addetto di segreteria o di un Consigliere.
- 2-ter. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o di un Commissario, il numero massimo complessivo di Consiglieri e di addetti alla segreteria individuato nei commi precedenti può essere elevato di una unità fino all'insediamento del nuovo Componente.
3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato. Detti incarichi non possono essere di durata superiore a quella del mandato del Presidente e dei Commissari.

Art. 5

(Funzioni del Gabinetto del Presidente)

1. Il Capo di Gabinetto del Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, svolge compiti di supporto al Presidente, fatte salve le funzioni attribuite al Segretario generale ai sensi dell'articolo 9, comma 2; sovrintende alle funzioni del cerimoniale secondo le direttive del Presidente; assiste alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità su invito del Presidente.

Art. 6

(Convocazione e ordine del giorno)

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.
2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno predisposto dal Presidente in osservanza delle eventuali decisioni del Consiglio, nonché sulla base di

eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato dal Segretario generale non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale, formulata negli stessi termini di cui al periodo precedente, un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.
4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'inizio di ciascuna seduta con il voto favorevole di almeno tre Componenti.

Art. 7

(Uffici dell'Autorità)

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

Art. 8

(Riunioni dell'Autorità)

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.
 2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Segretario generale.
 3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del Servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.
- 3-bis. Le riunioni possono anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

Art. 9

(Segretariato generale)

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione

amministrativa e vigila sulla efficienza e sull'efficacia delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale, in particolare:

- a) risponde dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa;
- b) verifica la completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali;
- c) sovrintende all'aggiornamento dei regolamenti interni;
- d) cura l'adempimento degli obblighi di legge segnalati dalle Direzioni e dai Servizi competenti;
- e) cura la preparazione e dirama l'ordine del giorno delle riunioni degli Organi collegiali e delle audizioni dinanzi agli stessi, assicurando la redazione del processo verbale e comunicando i relativi esiti alle strutture competenti;
- f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità verificandone tempi e modalità di esecuzione;
- g) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali;
- h) definisce, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, gli obiettivi della programmazione strategica ed operativa ed effettua le verifiche di natura economico gestionale sulle attività svolte dalle strutture organizzative, ivi comprese quelle relative all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dell'azione amministrativa anche sulla base del rapporto tra costi sostenuti e risultati raggiunti;
- h-bis) coordina l'attività di misurazione e valutazione delle *performance* individuali del personale e provvede alla valutazione dei dirigenti, informandone la Commissione di garanzia e controllo;
- i) effettua il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le unità organizzative e vigila sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali;
- j) assicura la pubblicità delle deliberazioni;
- k) sovrintende alla pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili, riferendo al Consiglio e alla Commissione di garanzia e controllo;
- l) propone al Consiglio il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali;
- m) svolge le attività in materia di *Big data* e intelligenza artificiale anche collaborando con specifici Comitati all'uopo istituiti dall'Autorità e con le strutture interessate;
- n) ferma restando la competenza della Direzione relazioni esterne ed istituzionali, ai sensi dell'art. 16, coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti istituzionali, in particolare con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità indipendenti;
- o) dispone l'immediata registrazione della corrispondenza nel protocollo dell'Autorità, limitandone l'accessibilità nei casi in cui ricorrano particolari ragioni di riservatezza;

- p) supporta la Commissione di garanzia e controllo ed il Comitato etico.
3. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari, tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell'Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato per gravi motivi. L'incarico non può essere conferito a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale e di coloro che, nell'anno precedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti alla regolazione o al controllo dell'Autorità.
 4. Il Segretario generale è coadiuvato da uno o più Vice Segretari generali che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento e assicurano la presenza nella sede di Napoli nei termini in cui è necessario.
 5. Il Vice Segretario generale:
 - a) può verificare, su mandato del Segretario generale, la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello sottopongono al Segretario generale per il successivo inoltro agli Organi collegiali;
 - b) può svolgere, su mandato del Segretario generale, funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e i Servizi e ogni altra funzione di collaborazione istituzionale dal medesimo indicata;
 - c) può assumere, su proposta del Segretario generale al Consiglio, deleghe specifiche nonché la responsabilità del funzionamento di unità organizzative presso il Segretariato generale e/o il coordinamento di due o più Direzioni o Servizi.
 6. L'incarico di Vice Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, per una durata non superiore alla durata dell'incarico del Segretario generale. L'incarico non comporta la corresponsione di alcuna indennità ed è revocabile per gravi motivi.
 7. Uno dei Vice Segretari generali assume anche l'incarico di Designato di primo livello ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10

(Deliberazioni dell'Autorità)

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

Art. 11

(Pubblicazione degli atti dell'Autorità)

1. La pubblicità legale dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorità è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.
2. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i provvedimenti e gli atti per i quali specifiche previsioni ne impongano tale regime di pubblicità.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante i motori di ricerca esterni.
4. Il Segretariato generale cura, d'intesa con le Unità organizzative di primo livello, che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.
5. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni adottate a mezzo di comunicati stampa.

Art. 12

(Verbale delle riunioni)

1. Il Segretario generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, il resoconto integrale della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.
2. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
3. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 12-bis

(Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione)

1. Salva la competenza degli Organi collegiali ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano ai predetti Organi l'indirizzo e il controllo dell'attività amministrativa.
- 1-bis. Il Consiglio, su proposta del Presidente, definisce gli indirizzi per la programmazione strategica e operativa dell'Autorità.
2. L'attuazione e la gestione degli indirizzi competono al Segretario generale.
3. L'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, stabilisce gli obiettivi, le priorità e i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione.

Art. 13

(Organizzazione generale dell'Autorità)

1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo livello e di secondo livello.
2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Direzioni e in Servizi.
- 2-bis L'Autorità, istituita in base al principio della convergenza, opera con il metodo della interdisciplinarietà favorendo la collaborazione funzionale fra le Direzioni e i Servizi, con il coordinamento del Segretario generale.
- 2-ter Ciascuna Direzione propone al Segretario generale le attività ispettive negli ambiti di competenza, applicando le procedure stabilite con apposito Regolamento.
3. Le Direzioni sono le seguenti:
 - a) Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
 - b) Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali;
 - c) Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali;
 - d) Direzione relazioni esterne e istituzionali;
 - e) Direzione tutela dei consumatori;
 - f) Direzione servizi postali.
4. I Servizi sono i seguenti:
 - a) Servizio giuridico;
 - b) Servizio studi e analisi tecniche;
 - c) Servizio programmazione finanziaria e bilancio;
 - d) Servizio risorse umane e strumentali;
 - e) Servizi sistemi informativi e digitalizzazione;

- f) Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo.
- 5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in Uffici.
- 6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad Aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità.
- 7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività della sede dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.
- 8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.
- 9. Il Servizio giuridico e la Direzione relazioni esterne e istituzionali riferiscono anche direttamente al Presidente e al Consiglio.

Art. 14

(Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

- 1. La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a) mercati dell'interconnessione, fissa e mobile, e dei servizi di accesso alle reti di comunicazione elettronica;
 - b) modelli economici di *pricing* di contabilità regolatoria e di valutazione della parità di trattamento interno-esterno;
 - c) verifica dei costi del servizio universale e analisi e valutazione delle modifiche del contenuto dei servizi ricompresi nel servizio universale;
 - d) tariffe e parametri qualitativi d'interconnessione, fissa e mobile, e di accesso dei servizi regolamentati e non regolamentati e verifica *ex ante* della replicabilità tecnica ed economica;
 - e) condizioni per garantire parità di accesso e *governance* della non discriminazione (*equivalence*);
 - f) controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche;
 - g) piani e procedure di assegnazione della numerazione e indirizzamento;
 - h) misure per l'armonizzazione dei servizi di *roaming* nel mercato unico europeo;
 - i) attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;
 - j) piani e procedure di assegnazione e gestione delle frequenze per le telecomunicazioni e per la radiodiffusione;

- k) misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (*net neutrality*);
- l) pareri al Ministero dello sviluppo economico in merito ai trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze;
- m) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle materie di competenza della Direzione;
- n) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione;
- o) sicurezza nelle comunicazioni;
- p) attività relative al sistema per la mappatura delle reti di accesso ad *internet* sul territorio nazionale (*broadband map*) e cura della relativa piattaforma di sviluppo e gestione.

Art. 15

(Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali)

1. La Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a) tutela del pluralismo e concorrenza nei media;
 - b) *par condicio* in periodi elettorali e non elettorali e sondaggi demoscopici e politico-elettorali;
 - c) servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, contratto di servizio e obblighi della concessionaria del servizio pubblico;
 - d) diritti audiovisivi sportivi e diritto di rettifica;
 - e) obblighi di programmazione e quote europee, diritti secondari e produttori indipendenti;
 - f) sondaggi;
 - g) tutela dei minori, della dignità umana e delle minoranze e rapporti con le rappresentanze degli utenti;
 - h) titoli abilitativi dei servizi media;
 - i) numerazione automatica dei canali (LCN), di guide elettroniche dei programmi (EPG) e applicazioni della TV connessa;
 - i-bis) individuazione dei mercati che compongono il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), sentito il Servizio studi e analisi tecniche;
 - j) posizioni dominanti e limiti anti-concentrativi nei servizi di media, inclusa l'editoria;
 - k) parità di condizioni nei mercati concorrenziali dei servizi media in presenza di finanziamento pubblico;
 - l) monitoraggio radiotelevisivo e disciplina della pubblicità e dell'inserimento di prodotti;

- m) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle materie di competenza della Direzione;
 - n) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione;
 - o) attività di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 49 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
 - p) pubblicità sul gioco d'azzardo;
 - q) competenze di cui agli artt. 41 e 42 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi.
2. Le attività relative alle materie che rientrano nella competenza anche della Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali sono svolte in stretto raccordo con la predetta Direzione.

Art. 15-bis

(Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali)

1. La Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie con particolare riferimento alle seguenti materie:
- a) tutela dei minori, tutela della dignità umana, pluralismo informativo, *hate speech* e disinformazione, nei servizi digitali;
 - b) promozione e monitoraggio dello sviluppo dei servizi e delle applicazioni digitali e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica;
 - c) mercato unico dei servizi digitali attraverso l'esercizio della funzione di *Digital service coordinator* e dei relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065;
 - d) interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e *governance* della rete;
 - e) diritto d'autore e antipirateria *online*, gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi, determinazione dell'equo compenso;
 - f) nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme *online*;
 - g) analisi di economia dei dati e delle piattaforme *online*;
 - h) elaborazione di metodologie e di strumenti finalizzati alla verifica della qualità dell'informazione sulle piattaforme digitali e all'analisi dell'impatto dell'intermediazione algoritmica;
 - i) attuazione degli obiettivi digitali europei;
 - j) monitoraggio sull'utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione;
 - k) indici d'ascolto sui servizi media ed *online*;
 - l) *secondary ticketing*;



- m) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle materie di competenza della Direzione;
 - n) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.
2. Le attività relative alle materie che rientrano nella competenza anche della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali sono svolte in stretto raccordo con la predetta Direzione.

Art. 16

(Direzione relazioni esterne e istituzionali)

1. Alla Direzione relazioni esterne e istituzionali sono attribuite le seguenti competenze:
- a) assistenza al Presidente nella cura dei rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea e internazionali;
 - b) coordinamento della partecipazione ai comitati di settore, alle reti internazionali di regolatori e agli organismi di cooperazione istituzionale;
 - c) monitoraggio dei processi legislativi e istituzionali europei nei settori di interesse e coordinamento delle analisi e dei contributi dell'Autorità anche nell'ambito dei tavoli di coordinamento e definizione del posizionamento nazionale;
 - d) monitoraggio delle iniziative europee e internazionali relative a progetti nelle materie di interesse dell'Autorità, e predisposizione degli atti necessari alla partecipazione ai relativi bandi;
 - e) coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione bilaterale e multilaterale con autorità e organismi internazionali;
 - f) cura i rapporti con gli organi di informazione e la comunicazione esterna, anche attraverso i profili *social network*, in attuazione degli indirizzi del Presidente e del Consiglio. Cura, altresì, la gestione del sito *internet* dell'Autorità;
 - g) coordina le attività per il funzionamento del *Contact Center* dell'Autorità e cura le relazioni con il pubblico;
 - h) cura le relazioni istituzionali, secondo gli indirizzi del Presidente, in particolare con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità indipendenti, coordinando la partecipazione dell'Autorità alle riunioni tecniche e alle iniziative di carattere istituzionale e dando di ciò costante informazione al Consiglio. Effettua il monitoraggio parlamentare nei settori di interesse dell'Autorità;
 - i) cura lo svolgimento delle funzioni relative al cerimoniale, fatte salve le competenze già attribuite al Capo di Gabinetto ai sensi dell'art. 5, comma 1.

Art. 17

(Direzione tutela dei consumatori)

1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie nelle seguenti materie:
 - a) tariffe e condizioni qualitative di offerta del servizio universale;
 - b) indicatori di *performance* e correlazione tra condizioni regolate dei servizi all'ingrosso e servizi offerti ai consumatori finali;
 - c) contratti e diritto di recesso;
 - d) trasparenza dei prezzi e delle informazioni ai consumatori e pubblicazione;
 - e) qualità e carte dei servizi, prestazioni dei servizi di assistenza ai clienti;
 - f) condizioni di offerta dei servizi di accesso ad un'internet aperta (*net neutrality*) e di *roaming* al dettaglio di cui al Regolamento UE n. 2015/2120;
 - g) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti nei settori delle comunicazioni elettroniche;
 - h) contenzioso tra operatori e utenti nei mercati dei servizi media;
 - i) contenzioso tra operatori e utenti nei mercati dei servizi digitali;
 - j) contenzioso tra gestori e utenti nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche;
 - j-bis) contenzioso tra gestori e utenti nei mercati dei servizi postali;
 - k) rapporti con le associazioni dei consumatori e con altri organismi preposti alla gestione e risoluzione di controversie;
 - l) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di pubblicità ingannevole e comparativa, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 18

(Direzione servizi postali)

1. La Direzione servizi postali svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie nei mercati postali, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a) analisi dei mercati e promozione della concorrenza;
 - b) accesso alla rete;
 - c) servizio universale;
 - d) qualità e caratteristiche dei servizi;
 - e) tariffe dei servizi regolamentati;
 - f) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
 - g) ove previsto dalla legge, pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle materie di competenza della Direzione;

- h) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Art. 19
(Servizio giuridico)

1. Al Servizio giuridico sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) consulenza giuridica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;
 - b) assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità;
 - c) supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità;
 - d) approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità;
 - e) su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità;
 - f) tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l'Autorità;
 - g) analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità;
 - h) elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
 - i) elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea e di rinvio pregiudiziale;
 - j) diffusione presso gli Uffici degli orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell'Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso;
 - k) predisposizione degli schemi dei regolamenti interni in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale, d'intesa con i Servizi interessati;
 - l) attività di coordinamento normativo.

Art. 19-bis
(Servizio studi e analisi tecniche)

1. Al Servizio studi e analisi tecniche sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) cura l'Osservatorio pluralismo, comunicazione e informazione;
 - b) consulenza economica e statistica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;



- c) svolgimento, su proposta e d'intesa con le Direzioni, di indagini conoscitive su tematiche di interesse dell'Autorità;
- d) analisi e verifica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
- e) iniziative a favore dell'alfabetizzazione digitale;
- f) gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica e la produzione periodica di bollettini o osservatori;
- g) adempimenti relativi alla Informativa Economica di Sistema (IES);
- h) analisi *ex ante* e verifica *ex post* dell'impatto della regolazione;
- i) promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali;
- j) raccolta dei contributi e coordinamento, sotto la supervisione del Segretario generale, per l'elaborazione della relazione annuale al Parlamento;
- k) tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e cura dei relativi adempimenti, anche di natura sanzionatoria;
- l) gestione della sezione speciale del Registro del Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive;
- m) sviluppo delle competenze con particolare riguardo a quelle digitali, mediante la promozione di corsi di alta formazione professionale in tutte le materie di interesse dell'Autorità, attraverso sinergie culturali con le Università italiane ed estere e con i maggiori centri di ricerca.

Art. 20

(Servizio programmazione finanziaria e bilancio)

1. Al Servizio programmazione finanziaria e bilancio sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari dell'Autorità;
 - b) gestione amministrativo contabile degli oneri di funzionamento dell'Autorità;
 - c) verifiche di legittimità sugli atti di spesa e delle relative scritture contabili;
 - d) predisposizione del Piano delle risorse finanziarie, degli schemi del Piano di programmazione pluriennale, del bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità e di ogni atto da trasmettere alla Corte dei conti;
 - e) determinazione, riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori, comprese le relative verifiche contabili, l'assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo e l'irrogazione delle sanzioni;
 - f) riscontro della documentazione relativa al pagamento delle sanzioni e iscrizione a ruolo dei crediti erariali gestiti dall'Autorità come ente impositore;
 - g) gestione delle istanze di rateizzazione e attuazione del rispetto del piano di rateizzazione accordato alle imprese interessate;
 - h) gestione del trattamento economico del personale dipendente e dei Componenti dell'Autorità;
 - i) assistenza fiscale per il personale dipendente e per i Componenti dell'Autorità;

j) gestione delle assicurazioni per il personale e per i Componenti dell'Autorità.

Art. 21

(Servizio risorse umane e strumentali)

1. Al Servizio risorse umane e strumentali sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) predisposizione, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, del Piano delle risorse umane;
 - b) predisposizione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali e ai successivi adempimenti;
 - c) costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità e del rapporto con i consulenti esterni;
 - d) inquadramento del personale e del relativo trattamento giuridico e adempimenti relativi al trattamento previdenziale e di quiescenza;
 - e) gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare, della tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio;
 - f) relazioni con le rappresentanze sindacali e gestione dei diritti, delle aspettative, dei distacchi e dei permessi sindacali;
 - g) rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale, d'intesa con le altre unità organizzative;
 - h) realizzazione e cura del fascicolo del dipendente;
 - i) predisposizione del modello di valutazione e misurazione delle *performance* individuali e attuazione delle procedure relative alla valutazione del personale;
 - j) organizzazione delle attività di formazione del personale;
 - k) rilevazione annuale sul benessere organizzativo;
 - l) gestione degli affari generali, delle procedure di acquisizione di beni e servizi e cura dei servizi ausiliari dell'Autorità;
 - m) definizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
 - n) gestione e manutenzione degli immobili e dei beni strumentali;
 - o) gestione dell'inventario;
 - p) gestione dei servizi generali dell'Autorità;
 - q) gestione delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione;
 - r) predisposizione, su proposta delle Direzioni e Servizi, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità.
2. Al Direttore del Servizio è attribuita la funzione di datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 22

(Servizio sistemi informativi e digitalizzazione)

1. Al Servizio sistemi informativi e digitalizzazione sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) progettazione, realizzazione e sviluppo dei servizi di “amministrazione digitale” in linea con il codice dell’amministrazione digitale e di dematerializzazione dei flussi informativi e documentali e coordinamento delle attività di sviluppo di sistemi integrati di dati dell’Autorità, anche in materia di pianificazione e sistemi di controllo;
 - b) gestione del protocollo informatico e degli strumenti previsti dal codice dell’amministrazione digitale;
 - c) sviluppo e gestione dell’infrastruttura informatica dell’Autorità.
2. Al Servizio sono attribuite le funzioni e gli obiettivi per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione di cui all’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale.
- 2-bis Al Servizio sono, altresì, attribuite le funzioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale di cui alla legge 28 giugno 2024, n. 90. Nell’ambito del Servizio opera il referente per la cybersicurezza previsto dall’art. 8, comma 2 della medesima legge.
3. Al Direttore del Servizio o a persona da questi delegata sono attribuite le funzioni di responsabile della conservazione e di responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente.
4. Il Direttore del Servizio è il responsabile della transizione digitale e riferisce direttamente al Consiglio dell’Autorità.

Art. 22-bis

(Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo)

1. Al Servizio rapporti con i Co.re.com. e coordinamento ispettivo sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) cura dei rapporti con i Co.re.com., con i competenti uffici amministrativi delle Regioni e delle Provincie autonome nonché con le Conferenze firmatarie dell’Accordo quadro per il conferimento delle funzioni delegate ai Co.re.com.;
 - b) svolgimento di tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto da parte dei Comitati regionali delle comunicazioni dell’Accordo quadro e delle connesse Convenzioni con i Co.re.com., al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni ad essi delegate;
 - c) coordinamento delle attività ispettive proposte dalle Direzioni e dai Servizi;
 - d) cura dei rapporti, anche in raccordo, ove del caso, con le singole Direzioni e i singoli Servizi, di volta in volta competenti, con i Nuclei della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni.

Art. 23

(Prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati personali)

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura, coordina e controlla l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di trasparenza, riferendone al Consiglio.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) assolve le funzioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR), riferendone al Consiglio. L'incarico di RPD ha durata biennale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n. 201/22/CONS.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati personali è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente o di tre Commissari.

Art. 23-bis

(Comitato per la promozione delle attività scientifiche)

1. È istituito il Comitato per la promozione delle attività scientifiche.
2. Il Comitato è composto da un numero di membri fino a cinque e da un presidente, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente dell'Autorità e individuati tra i dirigenti.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati professori ed esperti esterni, senza oneri di spesa per l'Autorità.
4. Per lo svolgimento delle attività il Comitato si avvale del supporto di due funzionari e di un operativo.
5. Il Comitato, nel perseguimento della propria missione, ha il compito di rafforzare i rapporti con le Istituzioni, le altre Autorità, gli Enti pubblici, di ricerca e gli Istituti di cultura su temi rientranti nelle attribuzioni dell'Autorità; di proporre al Consiglio la programmazione e la promozione di pubblicazioni, seminari, convegni e iniziative di ricerca; di contribuire a potenziare la conoscenza degli apporti scientifici allo sviluppo dei sistemi regolatori nelle materia di competenza dell'Autorità. Nell'ambito delle proprie competenze può formulare pareri e proposte al Consiglio.
6. L'incarico dei componenti del Comitato ha durata triennale. Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio degli esiti dell'attività svolta.

Art. 24

(Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello)

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, ai dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, valutate le esigenze organizzative, può attribuire

a uno o più dirigenti la funzione di Vice-direttore delle strutture organizzative di primo livello. Il Direttore affida al Vice-direttore deleghe di coordinamento degli uffici o gruppi di lavoro all'interno delle direzioni. La funzione di Vice-direttore non comporta l'attribuzione di ulteriori indennità di funzioni. Il Vice-direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 25

(Responsabili delle Direzioni e dei Servizi)

1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.
2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:
 - a) propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo livello e la designazione dei responsabili degli stessi;
 - b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;
 - c) sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;
 - d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;
 - e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;
 - f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario generale, al Consiglio;
 - g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;
 - h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 26

(Verifica periodica della struttura dell'Autorità)

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 27

(Commissione di garanzia e controllo)

1. È costituita la Commissione di garanzia e controllo che garantisce e promuove la correttezza della gestione amministrativa e contabile, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità, nonché il corretto funzionamento dei controlli interni.

2. La Commissione è composta da cinque membri esterni all'Autorità, di cui uno con funzioni di presidente, scelti dal Consiglio, su proposta del Presidente dell'Autorità, tra:
 - magistrati, anche a riposo, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
 - magistrati, anche a riposo, della giurisdizione superiore ordinaria;
 - dirigenti dello Stato, anche a riposo, e categorie equiparate;
 - revisori ufficiali dei conti iscritti all'Albo dei revisori da almeno dieci anni.
3. Uno dei cinque componenti è scelto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tra soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. La Commissione rimane in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta, a decorrere dalla prima riunione successiva alla nomina. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente, la scadenza del mandato del sostituto coincide con quella dell'intera Commissione.
5. La Commissione:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative;
 - b) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali, e formula, eventualmente, le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;
 - c) esprime in apposita relazione il parere sul progetto di bilancio preventivo nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione;
 - d) vigila sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle delibere dell'Autorità;
 - e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - f) garantisce il necessario supporto metodologico, anche avvalendosi di modelli forniti dall'ANAC, per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'articolo 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - h) monitora la funzionalità e la trasparenza del sistema dei controlli interni e ne riferisce al Consiglio con periodicità almeno semestrale;
 - i) formula pareri su richiesta dell'Autorità.
6. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta della Commissione, possono partecipare alle riunioni il Segretario generale, i responsabili delle Direzioni e quelli dei Servizi dell'Autorità.
- 6-bis Su proposta del Presidente e con l'assenso della Commissione possono assistere alle riunioni esperti e consulenti tecnici.

7. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese. Il componente che non partecipi a più di tre riunioni in un anno decade dall'incarico.
8. La Commissione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente e al Consiglio dell'Autorità. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può accedere agli atti e ai documenti inerenti le attività dell'Autorità e ha facoltà di richiedere ai dirigenti i dati e le informazioni necessari. Qualora necessario, la Commissione coordina la propria attività con quella del Comitato etico, in base al principio di leale collaborazione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 28

(Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio)

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

(Audizioni)

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.
2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 30

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.
3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

Art. 31

(Svolgimento e conclusione del procedimento)

1. Ogniquale volta l'Autorità sia chiamata ad assumere una deliberazione, il Presidente nomina uno o più relatori tra i componenti del Consiglio, ai fini della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio medesimo.
2. Il relatore introduce la discussione, illustrando le risultanze dell'istruttoria con le proposte degli uffici e formulando motivate conclusioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
3. L'illustrazione delle risultanze dell'istruttoria e delle proposte degli uffici può essere svolta, su richiesta del Presidente o del relatore, dal responsabile dell'unità organizzativa competente.

Art. 32

(Informazione all'Autorità)

1. Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.
2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 33

(Definizione delle procedure)

1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 249/97

Art. 34

(Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribute: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le



- infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 2, 9, 10, 12 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.
2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.
 - 2-bis. In caso di cessazione dall'incarico di un Componente, le competenze assegnate alla Commissione che, per l'effetto, risulti ridotta a due componenti sono esercitate dal Consiglio sino all'espletamento delle procedure di elezione e di nomina del nuovo componente dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/97 ed alla conseguente ricomposizione di detta Commissione ai sensi dell'articolo 3-bis.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 35

(Relazioni con altre Autorità)

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.